

FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SICUREZZA dello STUDENTE “lavoratore”

Gli obblighi e gli adempimenti a carico della scuola

D. Lgs. N. 81/2008, Art. 37, comma 1, lettere a) e b)
**Accordo della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**
21 dicembre 2011

D. Lgs. 81/2008_Articolo 2_Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

a) «lavoratore»:

persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Al lavoratore così definito è equiparato:

...**il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi** e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare **momenti di alternanza tra studio e lavoro** o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;

Legge 09/08/2013 n.98 “Legge del fare”

La legge prevede le seguenti modificazioni dell'articolo 32, del D. Lgs. 81/2008:

- **comma 5-bis:** ..gli **Istituti di istruzione e universitari** provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'art 2, comma 1, lettera a) e dell'art. 37, comma 1, lettere a) e b) del presente decreto, gli **attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro**.

1. Orientamenti europei e quadro normativo nazionale

La **legge 107/2015**, ... , nei commi dal 33 al 43 dell'articolo 1, sistematizza l'alternanza scuola lavoro dall'anno scolastico 2015-2016 nel secondo ciclo di istruzione, attraverso:

...

e. l'affidamento alle scuole secondarie di secondo grado del compito di organizzare corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza e svolti secondo quanto disposto dal d.lgs. 81/2008;

...

Attività di alternanza scuola lavoro

Guida operativa per la scuola

6. Requisiti delle strutture ospitanti

In relazione alle funzioni e alle attività d'impresa, professionali o comunque istituzionali esercitate, i soggetti ospitanti devono essere in possesso di:

- a) **capacità strutturali**, ovvero spazi adeguati per consentire l'esercizio delle attività previste in alternanza scuola lavoro e, in caso di studenti con disabilità, il superamento o l'abbattimento delle eventuali barriere architettoniche;
- b) **capacità tecnologiche**, ossia la disponibilità di attrezzature idonee per l'esercizio delle attività previste nella convenzione, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, tali da garantire, per ogni studente, un'esperienza adeguata e diretta del processo di lavoro in condizioni di sicurezza;
- c) **capacità organizzative**, consistenti in adeguate competenze professionali per la realizzazione delle attività; a tal fine deve essere garantita la presenza di un tutor incaricato dalla struttura ospitante, anche esterno alla stessa, a supporto delle attività di alternanza scuola lavoro, dotato di competenze professionali e di affiancamento formativo, con oneri a carico del soggetto ospitante.

Dette capacità strutturali, tecnologiche e organizzative sono specificamente indicate nel testo della convenzione di cui al paragrafo successivo, previo puntuale accertamento da parte delle istituzioni scolastiche interessate.

7. Convenzioni

Nelle **convenzioni** le scuole fanno riferimento alle finalità del percorso di alternanza con particolare attenzione alle attività da svolgersi durante l'esperienza di lavoro, alle norme e alle regole da osservare, all'indicazione degli obblighi assicurativi, al rispetto della normativa sulla privacy e sulla sicurezza dei dati, alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Dalla convenzione devono risultare le condizioni di svolgimento del percorso formativo, ed in particolare:

f. informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in cui sono specificate dall'istituto scolastico le attività già svolte dagli studenti che partecipano alle attività di alternanza e allegati i relativi attestati riportanti i dettagli dei contenuti trattati, al fine di poter individuare le modalità e i tempi della formazione integrativa da erogare da parte della struttura ospitante, secondo lo specifico profilo di rischio;

(...) Pertanto, i documenti di accompagnamento all'esperienza in situazione di lavoro, per lo più prodotti dalle scuole, i cui modelli in fac-simile sono proposti a titolo esemplificativo in allegato alla presente Guida, sono costituiti da:

- **patto formativo** dello studente contenente il modulo di adesione ai percorsi di alternanza scuola lavoro;
- **convenzione** tra l'istituzione scolastica e il soggetto ospitante;
- **valutazione dei rischi** per l'attività di alternanza scuola lavoro.

Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola edizione 2013

Nella “convenzione” dovranno essere esplicitati gli impegni delle parti. Per quanto riguarda quelli relativi alla sicurezza, l'azienda dovrà garantire:

- l'ottemperanza agli obblighi di legge;
- la valutazione dei rischi specificatamente riferita all'esperienza di stage;
- l'informazione dell'allievo sui rischi generali dell'azienda e specifici riferiti alla mansione a cui sarà adibito, nonché sulle misure di prevenzione ed emergenza in atto;
- l'integrazione della formazione già erogata dalla scuola, assicurando quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/08;
- la messa a disposizione dei DPI, qualora la mansione svolta dall'allievo lo preveda;
- la sorveglianza sanitaria dell'allievo, se prevista dalla valutazione dei rischi per le attività alle quali potrà essere adibito;
- la disponibilità di un tutor con competenze anche in materia di sicurezza;
- la disponibilità ad ospitare un sopralluogo preliminare in presenza del tutor dell'istituto, del tutor aziendale e del RSPP aziendale.

Nel caso lo stage comportasse la frequentazione, anche breve (es. impiantisti), di cantieri, l'impresa dovrà aggiornare il POS (Piano Operativo Sicurezza) e dotare l'allievo di cartellino di riconoscimento.

Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola edizione 2013

L'impegno per l'istituto scolastico riguarderà:

- le **garanzie assicurative** dell'allievo;
- la **formazione generale** come previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 21.12.11;
- la presenza di un **tutor** che segua l'allievo.

L'insegnante che assume il ruolo di tutor scolastico svolge un'importante funzione di raccordo tra lo studente, l'istituto e l'azienda.

(...) Dovrà essere previsto uno **specifico percorso formativo sui temi della salute e sicurezza sul lavoro**, curato dal SPP in collaborazione con il Medico competente.

Il tutor con la collaborazione del SPP dovrà organizzare un **percorso formativo rivolto ai gruppi** classi preliminarmente all'avvio agli stage, che potrà rientrare nel **modulo di formazione specifica** prevista dall'Accordo Stato-Regioni del 21.12.11.

MIUR
Attività di alternanza scuola lavoro
Guida operativa per la scuola
8. Funzione tutoriale

Per quanto riguarda le figure professionali che intervengono nel percorso formativo di alternanza scuola lavoro, risultano strategiche quelle deputate a seguire lo studente nella sua attività, che si identificano nel **docente tutor interno** e nel **tutor formativo esterno**, affiancati in molte scuole dalla figura di un **docente funzione strumentale per l'alternanza** e/o da un **referente di progetto**, come punto di raccordo tra gli operatori interni ed esterni per coordinare le attività previste dai singoli progetti.

Fac simile convenzione tra istituzione scolastica e soggetto ospitante

Art. 5

“...il tutor interno designato dovrà essere competente ed adeguatamente formato in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP)”

Attività di alternanza scuola lavoro

Guida operativa per la scuola

8. Funzione tutoriale

Tutor interno

Il **tutor interno**, designato dall'istituzione scolastica tra coloro che, avendone fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili, svolge le seguenti funzioni:

- a) **elabora**, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- b) **assiste e guida** lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- c) **gestisce** le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- d) **monitora** le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e) **valuta, comunica e valorizza** gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f) **promuove** l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- g) **informa** gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed **aggiorna** il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- h) **assiste** il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

8. Funzione tutoriale

Tutor esterno

Il **tutor esterno**, selezionato dalla struttura ospitante, come si è detto, tra soggetti che possono essere anche esterni alla stessa, assicura il raccordo tra la struttura ospitante e l'istituzione scolastica.

Rappresenta la figura di riferimento dello studente all'interno dell'impresa o ente e svolge le seguenti funzioni:

- a) **collabora** con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) **favorisce** l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) **garantisce l'informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;**
- d) **pianifica** ed **organizza** le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) **coinvolge** lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) **fornisce** all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

11. Salute e sicurezza degli studenti in alternanza scuola lavoro nelle strutture ospitanti

...

Si ritiene opportuno, ricordare, al fine di ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante nell'erogazione della formazione specifica sui rischi di lavoro, che possono essere:

- a. stipulati dagli Uffici Scolastici Regionali, appositi **accordi territoriali** con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale formazione, tra i quali l'INAIL e gli organismi paritetici previsti negli Accordi Stato Regioni del 21/12/2011 e del 25/07/2012 (in provincia di Trento *EBAT, ENBIT, EBTer, CENTROFOR, Agenzia del Lavoro, ecc.*), ;
- b. svolti **percorsi formativi in modalità e-learning**, anche in convenzione con le piattaforme pubbliche esistenti riguardanti la formazione generale, come previsto dall'allegato 1 dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011;
- c. promosse forme più idonee di **collaborazione, integrazione e compartecipazione finanziaria** da determinarsi in sede di convenzione.

11. Salute e sicurezza degli studenti in alternanza scuola lavoro nelle strutture ospitanti

In particolare, per quanto riguarda la **sorveglianza sanitaria** di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, si ritiene opportuno prevedere specifici accordi in modo che i prescritti adempimenti **si considerano assolti mediante visita preventiva da effettuarsi da parte del medico competente dell'istituzione scolastica;**

- avere una validità estesa a tutta la durata del percorso di alternanza;
- consentire agli studenti di svolgere la propria attività anche in diverse strutture ospitanti, per la stessa tipologia di rischio.

Qualora, invece, sussistano rischi specifici in base al documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28 del citato decreto legislativo 81/2008, sarà cura della struttura ospitante accertare preliminarmente l'**assenza di controindicazioni alle attività a cui gli studenti saranno destinati.**

Delibera della Giunta Provinciale n.1941 del 02 Novembre 2015

***Programma Provinciale di legislatura
in materia di salute e sicurezza sul lavoro***

Anni 2015-2018

Macro obiettivo n. 6

Coinvolgere le istituzioni scolastiche per lo sviluppo delle competenze in materia di sicurezza sul lavoro nei ragazzi, futuri lavoratori

Il **coinvolgimento delle istituzioni scolastiche** nello sviluppo delle competenze degli alunni, futuri lavoratori o datori di lavoro, **è uno degli aspetti della sicurezza sul lavoro ritenuti particolarmente rilevanti** dal **Comitato provinciale di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro** (art. 7 D.Lgs. 81/08).

Infatti la salute e sicurezza sul lavoro sono valori che devono essere diffusi a qualunque livello e particolarmente importante è riuscire a trasmetterli a **studenti, lavoratori e datori di lavoro del domani**. “Consegnare” alla società un cittadino più consapevole e al mondo dell’impresa un lavoratore più orientato a comportamenti sicuri è un obiettivo da perseguire di grande rilevanza.

... la cosa migliore sarebbe **introdurre nei curricula scolastici il tema della salute e sicurezza sul lavoro**.

Delibera della Giunta Provinciale n.1941 del 02 Novembre 2015

***Programma Provinciale di legislatura
in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Anni 2015-2018***

Macro obiettivo n. 6

da ottonere attraverso il raggiungimento dei seguenti:

Obiettivo n. 19 – *Ricerca, da parte del Comitato di coordinamento, di un percorso attraverso cui inserire nei curricula scolastici il tema della salute e sicurezza sul lavoro.*

Attori coinvolti: *Comitato di coordinamento.*

Indicatori: *documento con le proposte di indirizzo definite dal Comitato.*

Obiettivo n. 20 – *Sviluppare proposte di percorsi di promozione della sicurezza valorizzando le attività formative obbligatorie delle scuole.*

Attori coinvolti: *Azienda provinciale per i servizi sanitari.*

Indicatori: *report sulle attività svolte dalle scuole.*

Obiettivo n. 21 – *Fornire supporto alle scuole per la realizzazione di interventi di promozione della sicurezza*

Attori coinvolti: *Azienda provinciale per i servizi sanitari ed Enti bilaterali.*

Indicatori: *report annuale sull'attività svolta dall'Azienda sanitaria.*

Censimento delle attività di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

realizzate nelle scuole, in attuazione dell'art 5, comma A) della Deliberazione della giunta provinciale n. 1334

14 Maggio 2015

Il Dipartimento della conoscenza ha effettuato la ricognizione di tutte le attività di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzate nelle scuola della provincia di Trento. La tabella sottostante ne raccoglie i dati sintetici.

	Scuole	Informazione	Formazione GENERALE	Formazione SPECIFICA R. basso e medio 4h e 8h	Formazione PRIMO SOCCORSO	Formazione ANTINCENDIO
Docenti e ATA	1° Grado	/	76,82 %	78,90 %	35,76 %	38,45 %
	2° Grado	/	72,62 %	59,32 %	14,35 %	15,74 %
ALLIEVI	1° Grado	10,42 %	/	/	/	/
	2° Grado	65,01 %	54,93 %	24,57 %	29,65 %	15,25 %

Dati Censimento formazione RSPP/ASPP 2015

Dati forniti dalle istituzioni scolastiche

Tabella: dati RSPP/ASPP formati nelle scuole provinciali di 2° grado

Formazione effettuata dal Servizio Istruzione

FORMAZIONE ASPP/RSPP		
ANNO SCOLASTICO	FORMATI RSPP	FORMATI ASPP
2007/2008	16	65
2008/2009	24	107
2009/2010	6	32
2010/2011	9	36
2011/2012	4	18
2012/2013	6	21
2013/2014	4	22
2014/2015	13	29
TOTALI	82	330

Grazie per l'attenzione